

Chiarimenti sulle adozioni dei libri di testo di Irc

Da più parti sono stati segnalati casi di scuole in cui, per rientrare entro i tetti di spesa stabiliti per l'adozione dei libri di testo, è stata trascurata l'adozione del libro di testo di Irc o tale libro è stato inserito negli elenchi come semplicemente "consigliato", invocando come giustificazione la facoltatività della disciplina.

È evidente l'abuso, che tende a trasformare in extracurricolare una disciplina a tutti gli effetti curricolare, ancorché facoltativa, come più volte riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenze 203/89, 11/91, 290/92). Appare ovvio che il contenimento della spesa deve essere operato da parte di ciascuna disciplina e non escludendone alcuna per consentire ad altre di espandere le proprie adozioni: non ha senso eliminare l'Irc per consentire a un altro insegnante di adottare un libro in più per una sua materia. La riduzione deve interessare proporzionalmente tutte le materie di insegnamento.

La CM 10-2-2009, n. 16, che fornisce istruzioni sull'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2009/10 prevede al punto 3.2. che «al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano con i colleghi della stessa classe se l'ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto, apportando le opportune modifiche in modo collegiale all'interno del consiglio di classe». È quindi in primo luogo all'interno di ciascun consiglio di classe che l'insegnante di religione dovrà far valere il proprio diritto (che coincide con il diritto degli alunni e delle famiglie di vedere rispettato il tetto di spesa anche per coloro che dell'Irc si avvalgono). I tetti di spesa, come è noto, sono stati fissati successivamente con DM 8-4-2009, n. 41.

La CM 16/09 distingue poi tra testi obbligatori e testi consigliati, ricordando al punto 5.2. che solo i primi concorrono alla determinazione dei tetti di spesa e che «per i testi consigliati si raccomanda un'adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligato l'acquisto». Quest'ultima precisazione rende di fatto illegittimo il trasferimento del testo di Irc tra i libri consigliati, dato che per lo svolgimento dell'attività didattica l'uso del libro di testo è indispensabile e a nulla vale la facoltatività della disciplina in quanto, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza 203/89, «lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo». Se dunque lo studente che sceglie di avvalersi dell'Irc è obbligato a frequentarne le lezioni, dovrà necessariamente procurarsi i libri di testo (almeno uno) per partecipare con profitto a quelle lezioni. Pertanto il libro di testo di Irc deve comparire tra i testi che concorrono alla determinazione del tetto di spesa; per coloro che non si avvalgono dell'Irc la conseguenza sarà un ulteriore contenimento della spesa di acquisto dei libri.

Ove le scuole avessero disposto diversamente – e risulta che collegi dei docenti e dirigenti scolastici hanno in più occasioni adottato soluzioni penalizzanti per l'Irc – gli insegnanti di religione (o gli stessi uffici scuola diocesani) hanno la possibilità di presentare un circostanziato esposto al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto il punto 6 della più volte citata CM 16/09 prevede che «i direttori degli Uffici scolastici Regionali verificano il rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni contenute al punto 5.2». La disposizione che vieta la trasformazione in consigliato di un testo obbligatorio (secondo le argomentazioni sopra sviluppate) è appunto contenuta nel punto 5.2. della CM 16/09 e quindi compete al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale intervenire nel merito e ristabilire la legittimità.

Sergio Ciatelli